

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

PUBBLICITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

La notizia dell'esistenza di una grave sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è "segreta" e il cittadino può conoscerla; i dati riportati devono essere esatti e completi.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali non accogliendo il ricorso di un professionista che riteneva violato il diritto alla riservatezza da parte della rivista del Consiglio dell'Ordine, sulla quale era stata pubblicata la notizia dell'esistenza di un provvedimento di sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione, applicata nei suoi confronti.

Il professionista riteneva che la notizia, pubblicata nel foglio aggiuntivo dell'Albo inserito in due numeri della rivista, fosse venuta a conoscenza di lettori e iscritti anche oltre il termine di esecuzione del provvedimento e per questo motivo aveva chiesto al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rettifica, una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti, nella quale comunicare che l'inserimento del suo nominativo in tale numero era dovuto ad un errore. Non avendo avuto riscontro positivo da parte dell'Ordine, il professionista si era quindi rivolto al Garante della Privacy.

L'Autorità non ha ritenuto illecito l'operato dell'Ordine e, come in precedenza già affrontato, ha richiamato alcuni principi alla base della pubblicità di alcune sanzioni disciplinari.

"La legge sulla privacy non ha modificato la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che

Privacy e sanzioni disciplinari

Il Garante affronta il ricorso di un professionista sospeso dall'esercizio della professione: la notizia non è riservata.



per loro stessa natura sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'Albo. Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi Ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi Albi, compresi quelli contenuti nei provvedimenti di sospensione o interruzione dell'esercizio della professione".

Nel caso concreto sottoposto al

suo esame (si trattava di un avvocato), l'Autorità ha ritenuto esistenti rilevanti motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, riconosciuti esistenti sia alla data di pubblicazione della rivista, sia nel breve periodo successivo entro il quale la rivista è stata inviata per posta.

Per quanto riguarda infine il trattamento dei dati personali del professionista contenuti nella rivista edita dal Consiglio dell'Ordine, questi erano risultati esatti e non eccedenti rispetto alle fi-

nalità per le quali erano stati trattati.

Il Garante per la protezione dei dati personali, in un precedente intervento, aveva affermato non esserci violazione della privacy neanche se la notizia era stata data on-line.

Aveva infatti precisato che Ordini e collegi professionali pos-

sono affiggere nell'Albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on-line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano e ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali

il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell'Albo professionale, può anche essere "menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione". ●

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Annotazione obbligatoria dei provvedimenti disciplinari

Con una nuova Circolare (Circolare n. 5/2013) la Federazione ha richiamato la portata della disciplina di cui all'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il primo comma, nel confermare la natura pubblica degli albi territoriali, introduce l'obbligatorietà della annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali. Il comma 2 istituisce l'Albo Unico Nazionale.

La novità più rilevante introdotta dal regolamento concerne proprio la previsione che debbano essere riportati negli Albi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. La norma fa chiaramente riferimento ai provvedimenti resi al termine di un procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai medici veterinari sono individuate dall'art. 40 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (D.P.R. n. 221/50) nei provvedimenti dell'avvertimento, della censura, della sospensione dall'esercizio della professione e della radiazione dall'Albo.

Tali sanzioni sono tutte rese al termine di un procedimento disciplinare innanzi al competente Consiglio dell'Ordine ed è esclusa, ad esempio, l'annotazione di provvedimenti di carattere diverso (quale ad esempio la sospensione dall'esercizio della professione disposta dall'Agenzia delle Entrate in forza dall'art. 2, comma 5 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 per violazioni della normativa fiscale - "manovra di ferragosto" del 2011 - vedi Lex Veterinaria di gennaio 2013).

Con riferimento al provvedimento di sospensione "*ope legis*", previsto dall'art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 221/1950, si tratta di istituto che non può essere qualificato come una sanzione disciplinare (vedi Lex Veterinaria di aprile 2013): si ritiene pertanto che la sospensione di diritto non debba essere annotata nell'Albo.

La norma in commento non specifica se l'obbligo di annotazione delle sanzioni disciplinari riguardi solo quelle definitive, ma neanche quali siano le modalità e la tempistica per l'annotazione.

Considerati i pregiudizi che potrebbero derivare al professionista dall'annotazione di una misura provvisoria, ovvero non definitiva, né esecutiva, la Federazione ha indicato che sono soggetti ad annotazione solamente i provvedimenti disciplinari esecutivi. Ossia quando la decisione che li ha determinati non è più appellabile o per scadenza del termine perentorio fissato per la proposizione del ricorso o quando la legge prevede che la proposizione del gravame non abbia effetto sospensivo (art. 68 - D.P.R. n. 221/50).

Per quanto concerne la durata nel tempo dell'annotazione, la norma nulla dispone, non chiarendo se debba permanere unicamente per il periodo dell'eventuale sanzione o anche successivamente.